

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI CITTÀ DELLA RIVIERA DEL BRENTA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 27 DEL 28 DICEMBRE 2012 – ESECUTIVO IL 30.01.2013

INDICE

Titolo 1 ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Regolamento: finalità
- Art. 2 Interpretazione del Regolamento

CAPO II – IL PRESIDENTE

- Art. 3 Presidenza del Consiglio
- Art. 4 Compiti e poteri del Presidente

CAPO III – LE COMMISSIONI

- Art. 5 Costituzione, compiti e composizione
- Art. 6 Presidenza e convocazione delle commissioni
- Art. 7 Funzionamento delle commissioni

Titolo 2 – I CONSIGLIERI

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 8 Entrata in carica – presa d’atto
- Art. 9 Decadenza e sospensione dalla carica
- Art. 10 Dimissioni dei Consiglieri
- Art. 11 Cessazione dalla carica

CAPO II – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

- Art. 12 Diritto d’iniziativa
- Art. 13 Diritto all’informazione
- Art. 14 Doveri dei Consiglieri
- Art. 15 Interrogazioni
- Art. 16 Interpellanze
- Art. 17 Mozioni
- Art. 18 Mozioni d’ordine
- Art. 19 Raccomandazioni
- Art. 20 Limitazioni
- Art. 21 Emendamenti
- Art. 22 Ordini del giorno

CAPO III ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 23 Astensione obbligatoria
- Art. 24 Responsabilità personale – esonero
- Art. 25 Nomine e designazioni di rappresentanti
- Art. 26 Richiesta d’intervento “Fatto personale”

Titolo 3 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I – CONVOCAZIONE

- Art. 27 Competenza
- Art. 28 Ordine del giorno del Consiglio
- Art. 29 Ordine del Giorno: pubblicazione e diffusione
- Art. 30 Avviso di convocazione
- Art. 31 Avviso di convocazione: modalità di consegna
- Art. 32 Avviso di convocazione: termini di consegna
- Art. 33 La sede delle adunanze
- Art. 34 Sessioni
- Art. 35 Adunanze
- Art. 36 Adunanze di prima convocazione
- Art. 37 Adunanze di seconda convocazione

CAPO II REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- Art. 38 Sedute: adempimenti preliminari
- Art. 39 Deposito degli atti
- Art. 40 Verifica del numero legale
- Art. 41 I Consiglieri scrutatori

CAPO III – DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

- Art. 42 Ordine durante le sedute
- Art. 43 Comportamento del pubblico
- Art. 44 Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 45 Discussione: norme generali
- Art. 46 Ordine della discussione
- Art. 47 Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 48 Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 49 Comportamento dei consiglieri
- Art. 50 Adunanze pubbliche
- Art. 51 Adunanze segrete
- Art. 52 Adunanze “Aperte”
- Art. 53 Partecipazione del Direttore Generale all’Adunanza
- Art. 54 Ammissione di funzionari e consulenti in Aula
- Art. 55 Termine dell’Adunanza

CAPO IV – VOTAZIONI

- Art. 56 Sistemi di votazione: modalità generali
- Art. 57 Ordine delle votazioni
- Art. 58 Votazione in forma palese
- Art. 59 Votazione per appello nominale
- Art. 60 Votazioni segrete
- Art. 61 Esito delle votazioni

CAPO V –VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

- Art. 62 Redazione del verbale dell’Adunanza
- Art. 63 Approvazione dei verbali ed archiviazione

Titolo 4 – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 64 Entrata in vigore
- Art. 65 Pubblicizzazione

TITOLO 1 – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – REGOLAMENTO: FINALITÀ

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal presente Regolamento, in attuazione di quanto disposto dalle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto.

ART. 2 – INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere consultivo del Direttore Generale.

2. Quando il presente Regolamento indica i Consiglieri assegnati, si intendono i Componenti del Consiglio incluso il Presidente dell'Unione.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli può sospendere brevemente la seduta per esaminare, con l'ausilio del Direttore Generale, le eccezioni sollevate. Formulata la proposta di interpretazione da parte del Presidente, questa viene sottoposta all'approvazione del Consiglio che decide a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.

CAPO II - IL PRESIDENTE

ART. 3 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5 e art. 17, comma 1 dello statuto. Il Presidente dell'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, è un Sindaco indicato dalla Giunta tra i Sindaci dei Comuni associati secondo una turnazione deliberata annualmente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la presidenza spetta al Vice-presidente, avente durata pari a quella del Presidente. Il Vice-presidente è il Sindaco che secondo turnazione prenderà l'incarico l'anno successivo. In caso di assenza del Vice-presidente presiede il Sindaco che segue nell'ordine di turnazione.

ART. 4 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. I compiti ed i poteri del Presidente sono disciplinati dall'art. 18 dello Statuto e dal presente Regolamento.

2. Il Presidente decide, sentito il Direttore Generale, sulle questioni attinenti il funzionamento del Consiglio non specificatamente disciplinate da norme di legge o regolamentari.

CAPO III- LE COMMISSIONI

ART. 5 – COSTITUZIONE, COMPITI E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio può istituire delle Commissioni, composte da consiglieri dell'Unione.

2. Con delibera del Consiglio dell'Unione sono fissate le commissioni, le competenze di ciascuna di esse ed il numero dei componenti.

3. Il presidente della commissione è eletto dal Consiglio contestualmente alla nomina della commissione.

4. Partecipano alla commissione, in qualità di membri, i Sindaci dei comuni aderenti l'Unione.

5. Ogni Consigliere può far parte di una sola commissione.

6. Ai lavori di commissione partecipa il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato

ART. 6 – PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente della Commissione convoca e presiede la Commissione, fissando le date delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
2. La convocazione della Commissione è spedita dall'ufficio competente per materia, su disposizione del Presidente almeno cinque giorni prima della riunione. Gli argomenti da esaminare in commissione possono essere approfonditi presso gli uffici competenti. La convocazione avviene anche tramite fax o posta elettronica, con le modalità indicate per la convocazione del Consiglio dell'Unione. La ricevuta di recapito fa fede dell'avvenuta comunicazione.
3. In casi straordinari d'urgenza, la convocazione può essere effettuata dal Presidente prescindendo dall'osservanza dei termini e delle modalità di cui al comma precedente.

ART. 7 – FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Per le commissioni il quorum costitutivo è la maggioranza dei componenti mentre il quorum deliberativo è la maggioranza dei presenti.
2. Le funzioni della commissione sono stabilite dalla delibera che le istituisce.
3. La commissione si esprime con un proprio parere in ordine ai compiti affidatogli dalla delibera istitutiva.
4. Il parere viene raccolto in un verbale firmato dal presidente di commissione e dal funzionario verbalizzante.
5. Quanto non previsto dal presente regolamento sui compiti e funzionamento delle commissioni viene disciplinato dalle normative riguardanti gli enti locali.

TITOLO 2 – I CONSIGLIERI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 8 - ENTRATA IN CARICA – PRESA ATTO

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione, che la convoca e la presiede, dai Sindaci, o loro delegati, dei comuni associati e da 3 (tre) consiglieri per ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione, eletti dai rispettivi Consigli con voto limitato a uno e di cui almeno un rappresentante per ciascun Comune eletto dalle minoranze.
2. I Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione comunicano alla segreteria dell'Unione i nominativi dei Consiglieri Comunali eletti nel Consiglio dell'Unione, attestando che costoro non si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 58 dlgs. n.267/2000, che non sono decaduti e non sono stati rimossi o sospesi dalla carica ricoperta ai sensi dell'art. 59 del dlgs. n.267/2000.

ART. 9 – DECADENZA E SOSPENSIONE DALLA CARICA

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare la propria assenza alle adunanze del Consiglio mediante comunicazione rivolta all'Ufficio della Segreteria o al Direttore Generale, che ne dà notizia al Consiglio, anche ai fini dell'inserimento nel verbale.
2. Il Consigliere che rimane assente a tre sedute consecutive del Consiglio dell'Unione, senza addurre alcuna giustificazione, decade dalla carica in seguito alla procedura di cui ai commi seguenti.
3. Il Direttore Generale, rilevato che un Consigliere è rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio, senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Presidente.
4. La proposta di decadenza, a firma del Presidente, si esercita d'ufficio e deve essere notificata al Consigliere interessato assegnandogli un termine non inferiore a giorni dieci per presentare per iscritto le cause giustificative.
5. Il Consiglio si pronuncia in merito e, se ritenga prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con atto motivato, la decadenza. In tal caso si procede alla surrogazione del Consigliere decaduto con richiesta al Comune di appartenenza di provvedere alla nomina di un altro consigliere.

Art. 10 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione devono essere redatte e sottoscritte personalmente, indirizzate al Presidente dell'Unione ed al Sindaco del Comune di appartenenza e presentate mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta e del Comune di appartenenza.
2. Le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il Comune di appartenenza del Consigliere dimissionario provvede all'elezione del sostituto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; il Consiglio dell'Unione provvede alla surrogazione nei successivi 30 giorni.

ART. 11 - CESSAZIONE DALLA CARICA

1. In tutti gli altri casi di cessazione dalla carica di Consigliere comunale, il Consiglio dell'Unione procede alla surrogazione nella prima adunanza utile successiva al verificarsi della causa di cessazione, in seguito alla comunicazione della nomina del nuovo consigliere da parte del Comune interessato. Nei casi di dimissioni del consigliere nominato presso il Consiglio dell'Unione il posto rimane vacante fino alla nuova nomina da parte del Consiglio del Comune interessato. Nei casi di scioglimento dei Consigli Comunali degli Enti aderenti, il consigliere nominato quale rappresentante presso il Consiglio dell'Unione rimane in carica fino a nomina del sostituto ai sensi dell'art. 141 comma 5 del Tuel.

CAPO II – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 12 - DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I diritti dei Consiglieri sono indicati all'art. 43 del T.U.E.L. e disciplinati dal presente Regolamento.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio dell'Unione. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Qualora le proposte di deliberazioni comportino spese debbono essere indicati i mezzi per farvi fronte.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed eventualmente accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente che informa il Direttore Generale il quale, se ritiene, la trasmette ai Responsabili degli uffici e dei servizi competenti per l'istruttoria e l'acquisizione dei relativi pareri ai sensi di legge. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio, dandone altresì comunicazione al Consiglio. Diversamente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, nella prima seduta utile, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4. Il diritto di iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio spetta altresì al Presidente e alla Giunta.
5. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente e alla Giunta interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

ART. 13 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. I Consiglieri, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di accesso alle notizie e informazioni a tal fine utili e a quanto può essere funzionale allo svolgimento dei loro compiti e alla partecipazione, nell'esercizio della loro carica, alla vita politico-amministrativa dell'Unione secondo quanto stabilito dall'art. 43 del T.U.E.L. e dai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali.
2. La richiesta di informazioni e notizie deve essere formulata per iscritto all'Ufficio che detiene i documenti a cui esse si riferiscono. L'ufficio è tenuto a dare risposta scritta nei dieci giorni successivi all'istanza, assicurando comunque che la risposta venga comunicata almeno due giorni prima dell'adunanza del Consiglio, qualora le informazioni si riferiscano ad argomenti già iscritti all'ordine del giorno del Consiglio. Negli altri casi il termine è di 20 giorni.
3. Il diritto di accesso è esercitato con le stesse modalità e per le stesse finalità di cui sopra per le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta. I Consiglieri perciò hanno il diritto anche al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta, dei verbali delle commissioni, dei bandi e dei verbali di gara, delle ordinanze, delle petizioni presentate dai cittadini e delle richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione. La richiesta deve essere effettuata ai fini dell'esercizio del mandato indicando nel modo più specifico possibile i documenti richiesti.

4. Il Responsabile dell'ufficio competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa il Consigliere interessato e il Presidente, comunicando per iscritto i motivi che non consentono il rilascio.

5. Il rilascio delle copie avviene entro i dieci giorni successivi a quello della richiesta salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi. I Consiglieri possono chiedere l'invio al proprio indirizzo di posta elettronica di tutta la documentazione disponibile in formato digitale. L'avviso di recapito del messaggio di posta elettronica è equiparato a dichiarazione di avvenuta consegna a tutti gli effetti.

6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere dell'Unione rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio, sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è titolare, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

7. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dell'Unione, copia degli atti preparatori dei provvedimenti nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Direttore Generale, non si opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Unione.

ART. 14 - DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio dell'Unione di cui fanno parte.

2. Il Consigliere che si assenta dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Direttore Generale o il funzionario verbalizzante delegato perché sia presa nota a verbale.

ART. 15 - INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente dell'Unione o alla Giunta se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia esatta, se sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto, eccezionalmente in forma orale, da uno o più Consiglieri, al Presidente del Consiglio. La presentazione può avvenire direttamente nel corso della seduta, oppure può essere richiesta la protocollazione e l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.

3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore. La presentazione non può durare più di tre minuti.

4. Se nessuno dei proponenti è presente al momento in cui si deve illustrare l'interrogazione o fornire la risposta, si prevedono la possibilità di delega ad altro consigliere, quanto la possibilità di chiedere il rinvio alla successiva adunanza contestualmente alla comunicazione delle giustificazioni.

5. Il Presidente ha l'obbligo di risposta immediata nel corso dell'adunanza qualora l'interrogazione sia stata presentata 30 giorni prima della stessa mentre ha facoltà di differirla ad adunanza successiva se presentata meno di 30 giorni prima dell'adunanza in corso. Vi è facoltà di risposta scritta solo se non vi è opposizione del proponente e di tutti i proponenti.

6. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare esclusivamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente.

7. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di norma il primo firmatario.

8. Le interrogazioni relative a fatti connessi tra loro possono essere trattate contemporaneamente, secondo la valutazione del Presidente del Consiglio. Resta salvo comunque il diritto di replica di ciascun consigliere interrogante.

9. Nel caso in cui l'interrogante richieda risposta scritta, la stessa deve essere fornita entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'interrogazione. Questa sarà inviata al domicilio dell'interrogante o consegnata durante l'adunanza del Consiglio, se convocato entro 30 giorni, e ne potrà essere data lettura durante la seduta consiliare stessa.

10. Ciascun Consigliere non può argomentare più di tre interrogazioni o interpellanze per ogni seduta del Consiglio.

ART. 16 - INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda posta al Presidente circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente stesso e della Giunta oppure circa i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi alcuni provvedimenti.

2. Le modalità di presentazione delle interpellanze sono le stesse previste per le interrogazioni.
3. Dopo la lettura durante la seduta del Consiglio, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non più di tre minuti.
4. Il Presidente ha l'obbligo di risposta immediata nel corso dell'adunanza qualora l'interpellanza sia stata presentata 30 giorni prima della stessa mentre ha facoltà di differirla ad adunanza successiva se presentata meno di 30 giorni prima dell'adunanza in corso. Vi è facoltà di risposta scritta solo se non vi è opposizione del proponente e di tutti i proponenti.
5. Dopo le dichiarazioni rese dal Presidente, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, esclusivamente le ragioni per quali si dichiara soddisfatto o non soddisfatto. A nessun altro Consigliere è concesso intervenire. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento dal Presidente.
6. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di presentazione e quello di replica competono ad uno solo di essi, di norma al primo firmatario.
7. Nel caso di assenza dell'interpellante si prevedono la possibilità di delega ad altro consigliere, quanto la possibilità di chiedere il rinvio alla successiva adunanza contestualmente alla comunicazione delle giustificazioni.

ART. 17 - MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento riservato dalla legge alla competenza del Consiglio stesso su questioni inerenti l'Unione o sulla condotta o sull'azione del Presidente o della Giunta
2. La mozione è presentata in forma scritta al Presidente da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno nella prima seduta utile.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è letta e illustrata, all'occorrenza, da uno solo di essi e per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Più mozioni relative ad argomenti strettamente connessi possono formare oggetto di una unica discussione, ma danno luogo a votazioni distinte.
5. Nella discussione può intervenire il Presidente, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti per ciascuna mozione. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
6. Dopo la replica non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto, che comunque vanno effettuati sul documento conclusivo da votare.
7. La mozione non può essere sottoposta a emendamenti senza il consenso del presentatore.
8. Il Consiglio procede all'approvazione della mozione nelle forme previste per l'adozione delle deliberazioni.
9. Ciascun Consigliere non può presentare più di una mozione per ogni adunanza del Consiglio.

ART. 18 - MOZIONE D'ORDINE

1. Costituisce mozione d'ordine il richiamo al rispetto delle disposizioni relative al funzionamento interno dell'organo collegiale, alle questioni di procedura e di organizzazione dei lavori, alla competenza dell'organo stesso in ordine a questioni di merito sottoposte alla sua trattazione; può essere presentata verbalmente da ciascun consigliere al Presidente nel corso della seduta.
2. La presentazione di una mozione d'ordine interrompe la discussione in qualsiasi momento. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Se la sua decisione non è accettata dal proponente, decide il Consiglio con votazione palese previo eventuale intervento dell'oratore per non più di cinque minuti.

ART. 19 - RACCOMANDAZIONI

1. La raccomandazione consiste nell'invito che il Consigliere rivolge al Presidente per l'adozione di determinati provvedimenti. Per la presentazione di una raccomandazione il Consigliere non potrà parlare più di cinque minuti.

2. Il Presidente dichiara se la Giunta ritenga di accogliere o meno la raccomandazione, esponendone brevemente le ragioni. A nessun altro Consigliere è concesso di intervenire.

3. Le raccomandazioni riguardanti oggetti non iscritti all'ordine del giorno devono essere fatte in principio di seduta; quelle relative agli oggetti all'ordine del giorno devono essere fatte durante la discussione dell'oggetto.

ART. 20 - LIMITAZIONI

1. Non si trattano interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni nelle adunanze di discussione del Bilancio Preventivo, del Conto Consuntivo, della verifica degli equilibri di bilancio, di approvazione e modifiche dei regolamenti dell'Ente. Viene fatta salva la possibilità di trattazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni anche nelle sedute ivi indicate qualora sussistano ragioni di urgenza o casi eccezionali.

2. Non saranno prese in considerazione le interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni che, a discrezione del Presidente, siano formulate in termini sconvenienti, offensivi o poco rispettosi.

3. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze può avvenire in sedute del Consiglio convocate allo scopo, le quali possono avere luogo anche in assenza del numero legale, trattandosi di lavori non comportanti l'espressione di una volontà collegiale.

ART. 21 - EMENDAMENTI

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente almeno due giorni prima dell'adunanza. Il Presidente trasmette la proposta con i relativi emendamenti agli uffici competenti i quali ne curano in via d'urgenza l'istruttoria, che dovrà essere depositata agli atti 24 ore prima del Consiglio. Gli emendamenti che comportino variazioni di spesa debbono riportare i pareri e le attestazioni di copertura finanziaria previsti dalla normativa e quindi devono essere presentati almeno 2 giorni prima del giorno dell'adunanza. Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione.

3. Il Presidente può consentire la presentazione e sottoporre all'esame del Consiglio, proposte di emendamenti presentati per iscritto oltre i termini di cui al precedente punto.

4. Il presentatore ha diritto di illustrare l'emendamento per non più di cinque minuti.

5. Se si ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, del Consiglio può decidere di rinviare la trattazione della proposta alla successiva adunanza.

ART. 22 - ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Il Consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque minuti. Ogni Consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di tre minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.

3. Il Presidente può dichiarare improponibili, motivando succintamente in merito, ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate del Consiglio nella stessa seduta.

4. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione secondo la presentazione.

5. L'approvazione di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto. La decisione in merito spetta al Presidente del Consiglio.

6. Gli ordini del giorno devono essere discussi nel corso del primo Consiglio non ancora convocato alla data di presentazione.

CAPO III - ESERCIZIO DEL MANDATO

ART. 23 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Presidente e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. I Consiglieri obbligati ad astenersi si assentano dall'aula e ne informano il Direttore Generale o il funzionario verbalizzante che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
3. L'obbligo di astensione e di allontanamento dall'aula vale anche per il Direttore Generale e per chi lo sostituisce, che vengono in tal caso sostituiti da un Consigliere nominato dal Presidente.
4. Per quanto non contemplato nei precedenti commi si rinvia alle disposizioni di Legge.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ PERSONALE – ESONERO

1. Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia espresso voto di astensione o espresso voto contrario.
4. Si applicano ai Consiglieri le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla Legge.

ART. 25 - NOMINE E DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI

1. Nei casi in cui la Legge e lo Statuto riservino espressamente al Consiglio dell'Unione la nomina di Rappresentanti del Consiglio medesimo presso enti, aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nel caso in cui il Rappresentante nominato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 26 - RICHIESTA DI INTERVENTO "FATTO PERSONALE"

1. Il Consigliere che durante la discussione ritenga di essere oggetto di valutazioni sulla propria condotta o si senta attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, può domandare la parola per "fatto personale".
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza con votazione palese.
3. Possono rispondere al consigliere che ha chiesto di intervenire per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato, esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o necessarie rettifiche.
4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di cinque minuti ciascuno.

TITOLO 3 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I - CONVOCAZIONE

ART. 27 - COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente dell'Unione.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta dal Vicepresidente dell'Unione.

3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

ART. 28 - ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO

1. L'ordine del giorno, costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio, è stabilito dal Presidente, previa intesa con la Giunta.

2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, alla Giunta e ai Consiglieri.

4. Spetta al Presidente stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al comma precedente.

5. La modifica dell'ordine di discussione dei punti dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno priorità su tutte le altre.

ART. 29 – ORDINE DEL GIORNO: PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio devono apparire sul sito internet dell'Unione e devono essere inviati agli albi pretori dei Comuni aderenti all'Unione almeno cinque giorni prima della seduta.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie, sono pubblicati sul sito Internet dell'Unione almeno 24 ore prima della riunione.

ART. 30 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

2. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o se viene convocata d'urgenza.

3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo dell'Unione e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce o a cui compete per legge effettuare la convocazione.

ART. 31 - AVVISO DI CONVOCAZIONE: MODALITÀ DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere recapitato al domicilio del Consigliere, in uno dei seguenti modi:

- a) mediante invio per posta elettronica (*email*), eventualmente integrato da messaggio telefonico (Short Message Service).
- b) mediante il messo dell'Unione dei Comuni, nel rispetto della normativa riguardante la notificazione;
- c) mediante fax;

2. La trasmissione dell'avviso di convocazione del Consiglio mediante fax o posta elettronica è possibile a condizione che il Consigliere comunichi per iscritto all'Ufficio di Segreteria il numero di fax o indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere l'avviso di convocazione. Il rapporto di conferma del fax e l'avviso di recapito del messaggio di posta elettronica trasmesso vengono equiparati a dichiarazione di avvenuta consegna dell'ordine del giorno a tutti gli effetti. Ogni Consigliere può indicare un solo indirizzo di posta elettronica.

ART. 32 - AVVISO DI CONVOCAZIONE: TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato al Consigliere almeno cinque giorni prima della riunione, nei quali non si computa il giorno di consegna dell'avviso.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione, accompagnato dalla/e proposta/e di delibera.
3. Nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione non fosse contenuta la data della seconda convocazione, il relativo avviso dovrà essere consegnato almeno 3 giorni lavorativi prima della riunione di seconda convocazione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma secondo, e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 33 - LA SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio dell'Unione, si tengono, di regola, presso la Sala Consiliare del Comune di Dolo, sede dell'Unione, oppure, in casi particolari stabiliti dal Presidente, presso i Comuni facenti parte dell'Unione o in altra struttura pubblica o privata esistente sul territorio dell'Unione ed eccezionalmente fuori di esso. La sede delle adunanze potrà essere presso la sede del Comune nel quale il presidente del Consiglio svolge il proprio mandato elettivo.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed attrezzata in modo da garantire ai Consiglieri il normale svolgimento delle loro funzioni, è destinata ai componenti del Consiglio ed al Direttore generale e/o delegato. Uno spazio apposito deve essere riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni fuori della sede, prevista di regola, il Presidente del Consiglio deve darne notizia con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Unione e inviato ai comuni aderenti l'Unione.

ART. 34 - SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
2. È sessione ordinaria quella in cui il Consiglio sia chiamato a deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo e sugli equilibri di bilancio. Sono da considerarsi sessioni ordinarie le sedute in cui vengono trattate le proposte di deliberazione inerenti gli atti fondamentali quali: le linee programmatiche di governo, il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ancorché il relativo ordine del giorno preveda ulteriori argomenti.
3. È sessione straordinaria qualsiasi altra riunione del Consiglio.
4. Il Consiglio può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri.
5. È sessione d'urgenza quella in cui il Consiglio viene riunito quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

ART. 35 - ADUNANZE

1. Le adunanze possono essere di prima o seconda convocazione. L'avviso di convocazione può indicare sia la data di eventuale prosecuzione della prima convocazione, come pure quella di seconda convocazione; nello stesso viene specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

ART. 36 - ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio, in prima convocazione, è validamente costituito se interviene almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, incluso il Presidente.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Presidente dichiara aperta la seduta constatato il numero legale dei Consiglieri. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Direttore Generale o suo assistente. I risultati delle presenze sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui trascorsa mezzora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatato il non raggiungimento del numero dei componenti il Consiglio necessario per la validità della seduta, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando alla seconda convocazione, alla data (giorno e ora) eventualmente già fissata nell'avviso di prima convocazione. Verificatasi tale ipotesi saranno convocati solamente i Consiglieri non intervenuti. In caso diverso, la seconda convocazione sarà comunicata a tutti i Consiglieri secondo le modalità previste.
4. I componenti il Consiglio che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Direttore Generale o suo assistente il quale, qualora a seguito di tali comunicazioni accerti che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente che procede alla verifica del numero legale. Nel caso in cui risulti che il numero dei componenti del Consiglio è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino ad un massimo di 15 minuti, dopo la quale sarà effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti permane inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta relativamente agli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Il verificarsi di tale circostanza sarà verbalizzata, indicando il numero dei componenti il Consiglio presenti al momento della chiusura della riunione.
5. In caso di sospensione o interruzione della riunione, non sarà necessario comunicare ai componenti il Consiglio assenti la data della prosecuzione qualora questa sia indicata nell'avviso di convocazione già ricevuto.

ART. 37 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non abbia potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non abbia potuto proseguire per mancanza del numero legale, ma non quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data, o nel caso di sessione che si sviluppi in più giornate già indicate nell'avviso di convocazione.
2. L'adunanza di seconda convocazione deve svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, non oltre il decimo giorno successivo a quello di prima convocazione.
3. L'adunanza di seconda convocazione è validamente costituita, in base all'art.38 del T.U.E.L. e in base all'art.11 dello Statuto, purché intervenga un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Presidente.
4. Trascorsa mezzora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
5. Unitamente all'avviso di prima convocazione, sono sempre indicati data, ora e luogo dell'adunanza di seconda convocazione.
6. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure in seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".
7. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Presidente sentiti i Consiglieri. L'avviso ai Consiglieri assenti è dato a cura della Segreteria dell'Unione.

CAPO II – REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 38 – SEDUTE: ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Presidente, in apertura di seduta, informa il Consiglio su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione, senza aprire il dibattito in merito.

ART. 39 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria dell'Unione nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
3. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

ART. 40 – VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, applica l'art. 36 comma 4° del presente Regolamento.

ART. 41 – I CONSIGLIERI SCRUTATORI

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Le votazioni sono valide anche con la presenza di due scrutatori.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

ART. 42 – ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
3. Se un Consigliere con il suo comportamento turba la discussione e l'ordine della seduta o pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta: la proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta, provvedendo all'allontanamento dall'aula a mezzo della forza pubblica o degli Agenti di Polizia locale in servizio. Successivamente può riprendere i lavori della seduta.
5. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 43 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, avere il volto scoperto e astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio. Il pubblico non ha diritto alla parola.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo alla stessa.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia locale o di altra Forza dell'Ordine.

4. La Forza Pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, egli abbandona il posto e dichiara sospesa la riunione fino a quando non lo riprenda. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal presente regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 44 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.

2. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

3. Prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno, ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta almeno 24 ore prima della seduta, il Presidente può concedere la parola per celebrazioni o commemorazioni di particolare importanza e per non oltre cinque minuti.

4. Le comunicazioni, le interrogazioni, le interpellanze le mozioni e le raccomandazioni sono svolte, secondo tale ordine, all'inizio della seduta. Nel caso di sedute convocate in più giorni, le raccomandazioni, le interrogazioni e le interpellanze si svolgeranno solo nel primo dei suddetti giorni.

5. Le mozioni d'ordine, riguardanti l'osservanza del regolamento o dell'ordine del giorno anche relativamente alla priorità di una discussione o di una votazione, sono trattate con precedenza rispetto alle altre.

6. La durata della presentazione e trattazione delle interrogazioni e interpellanze non potrà durare più di sessanta minuti per seduta

ART. 45 – DISCUSSIONE: NORME GENERALI

1. Il Presidente illustra la proposta di deliberazione oppure incarica il Direttore Generale o il funzionario competente presente, a fornire al Consiglio tutte le informazioni ad essa relative.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, secondo l'ordine di prenotazione o per alzata di mano.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere, quando non diversamente previsto dal presente regolamento, può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

4. Il Presidente può intervenire in qualsiasi momento nella discussione per non più di quindici minuti complessivi per chiarire la proposta e rispondere alle osservazioni dei Consiglieri.

5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, conclusa la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola viene concessa ai consiglieri che la richiedono per le dichiarazioni di voto, per un tempo non superiore a cinque minuti per ciascuno. La dichiarazione di voto viene sinteticamente riportata nel verbale, salvo che il Consigliere consegni al verbalizzante una copia scritta della propria dichiarazione, affinché sia riportata integralmente.

7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, agli equilibri di bilancio o approvazione e modifica dei regolamenti dell'Ente e alle discussioni in materia di modifiche statutarie.

8. Ciascun consigliere ha facoltà di chiedere al Consiglio una breve sospensione della trattazione dell'argomento, illustrandone brevemente i motivi. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente, sentiti i Consiglieri. La trattazione dell'argomento riprende con l'intervento del Consigliere che ha chiesto la sospensione per la discussione e l'esposizione in merito ad essa.

ART. 46 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
2. I Consiglieri che intendono intervenire fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Il Presidente del Consiglio concede la parola ai Consiglieri secondo l'ordine delle prenotazioni.
3. La durata massima degli interventi è determinata dal presente regolamento. E' facoltà del Presidente, decidere per il prolungamento del tempo di trattazione nel caso si verifichi la necessità di favorire la comprensione o il chiarimento dell'argomento, rimanendo comunque entro un tempo massimo di quindici minuti.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra Consiglieri. Ove esse avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. È consentito al solo Presidente interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del regolamento o dei termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare anche dopo un secondo richiamo, gli toglie la parola. È in ogni caso consentito il riferimento ad altre proposte non in discussione purché oggettivamente o sostanzialmente connesse con quella in discussione.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 47 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando prima o durante la discussione viene richiesto che un argomento non sia discusso perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione delle deliberazioni, precisandone i motivi e proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva consiste nel rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, al verificarsi di determinate scadenze. Può essere richiesta anche prima della votazione della deliberazione, precisandone i motivi e sollecitandone il rinvio ad altra riunione. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, il proponente – o, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, uno di essi per un periodo non superiore a cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 48 - REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni consiliari modificative o di revoca di altre esecutive debbono contenere l'espressa e chiara menzione della loro natura, a pena di inefficacia.

ART. 49 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri possono esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno. Tale diritto va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
2. Il Consigliere che non osserva i principi predetti viene richiamato all'ordine dal Presidente. Dopo un secondo richiamo, senza che il Consigliere si sia uniformato alle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli toglie la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione del Presidente, il Consiglio, su richiesta del Consigliere stesso, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 50 - ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 51 - ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento di capacità, moralità, correttezza e comportamenti di persone o quando sussistano ragioni tali che possano compromettere la riservatezza del singolo.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio ed il Direttore Generale nonché il personale di assistenza ai lavori del Consiglio, vincolato al segreto d'ufficio.

5. Durante le adunanze segrete, non si dà luogo a registrazione e il Direttore generale, o il suo assistente, verbalizza in sintesi gli interventi. I verbali delle sedute segrete riportano sinteticamente gli argomenti trattati, con esclusione di ogni riferimento al nominativo degli intervenuti; essi sono sottratti al diritto di accesso, salvo che per i consiglieri, che non possono tuttavia operarne alcun trattamento o divulgazione.

ART. 52 - ADUNANZE "APERTE"

1. Quando si verificano rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la Giunta può chiedere la convocazione dell'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale o anche in altri luoghi particolari, così come previsto dal presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Prefettura, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche religiose e sindacali e chi sia ritenuto comunque interessato ai temi da discutere.

3. In tali occasioni il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico dell'Unione .

ART. 53 – PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ALL'ADUNANZA

1. Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

2. Nel caso in cui il Direttore generale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario verbalizzante per il solo suddetto argomento sono svolte da un Consigliere designato dal Presidente.

3. Il Presidente può chiedere al Direttore Generale di intervenire per fornire informazioni o chiarimenti che facilitino la trattazione degli argomenti in discussione, sia per esprimersi in ordine alla conformità degli argomenti medesimi ai principi dell'ordinamento giuridico.

ART. 54 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare al tavolo della presidenza i funzionari perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti, componenti tecnici di commissioni, revisori dei conti, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e restano a disposizione se in tal senso richiesti.

ART. 55 - TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

2. Il Presidente può fissare l'ora entro la quale si concludono le adunanze. Se all'ora fissata per la conclusione della riunione restano da trattare altri argomenti, il Presidente, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa l'adunanza, avvertendo i Consiglieri della prosecuzione dei lavori nel giorno già fissato, o della riconvocazione del Consiglio per completare la trattazione degli argomenti.

3. Nel corso della seduta il Consiglio può decidere di continuare i suoi lavori oltre il termine fissato per concludere la trattazione degli argomenti in discussione.

CAPO IV - LE VOTAZIONI

ART. 56 - SISTEMI DI VOTAZIONE: MODALITÀ GENERALI

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese. Può altresì avvenire per appello nominale o mediante scrutinio segreto.

2. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge o il presente regolamento dispongano diversamente.

3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, per la validità delle votazioni.

ART. 57 - ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

2. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) richieste di non trattare l'argomento o di rinviarlo ad altra seduta (questione pregiudiziale o sospensiva) che si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;

b) proposte di emendamenti soppressivi, modificativi ed aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, su proposta anche di un solo Consigliere, il Consiglio può decidere di votare separatamente ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche o che siano stati votati per parti, vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità alle decisioni precedenti.

3. Le dichiarazioni di voto vanno rese solo dopo le votazioni per parti del provvedimento proposto, dopo gli emendamenti votati e dopo la votazione per singoli articoli.

4. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati, tranne per l'osservanza al regolamento in ordine alle modalità ed alla regolarità della votazione.

ART. 58 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o a mezzo sistema di rilevazione automatica e/o elettronica.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti. Con il sistema di rilevazione automatica e/o elettronica le votazioni avvengono contestualmente.

3. Accertato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori e del Direttore generale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. Se viene richiesta anche da un solo consigliere, la votazione è soggetta a controprova, purché prima della proclamazione del risultato. Se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

ART. 59 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Si procede alla votazione per appello nominale quando sia prescritto dalla Legge o quando in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Direttore generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono esprimendo il proprio voto ad alta voce. Il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Direttore Generale.

ART. 60 - VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata quando sia espressamente previsto dalla Legge. Negli altri casi in cui il Consiglio debba esprimere con il voto l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone, la decisione di procedere alla votazione segreta viene presa, su proposta del Presidente, a votazione palese a maggioranza dei presenti.
2. La votazione segreta non è ammessa quando le leggi o i regolamenti prescrivano la votazione palese.
3. Per le votazioni segrete si utilizzano schede predisposte dall'Ufficio di Segreteria, uguali di colore e di formato, prive di segni di riconoscimento e recanti il timbro dell'Unione.
4. Ciascun Consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio, oppure la propria manifestazione di assenso o di dissenso circa l'oggetto della votazione e ripone la scheda piegata nell'apposita urna.
5. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Direttore generale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
6. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, a cura del Direttore generale.

ART. 61 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente, che dichiara se è approvata o meno la proposta, oppure proclama i nominativi degli eletti.
2. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi per i quali si richiede una speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, superi di una unità il totale dei votanti.
3. I Consiglieri che si astengono dal voto, o che non depositano la scheda nell'urna in caso di votazione segreta, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
5. Le schede bianche e nulle sono computate ai fini della determinazione della maggioranza dei votanti.
6. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione, per una sola volta, del voto nella stessa seduta, su proposta del Presidente, alla quale possono prendere parte anche i Consiglieri assenti o astenuti durante il primo voto.
7. Nel caso di nomine di persone, i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.
8. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla Legge, una deliberazione respinta alla prima votazione o non approvata alla seconda non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, ma può essere riproposta al Consiglio in una adunanza successiva.
9. Nel caso d'urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

CAPO V –VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

ART. 62 - REDAZIONE DEL VERBALE DELL'ADUNANZA

1. Il verbale, redatto a cura del Direttore Generale, contiene il resoconto riassuntivo della seduta del Consiglio.
2. L'adunanza potrà essere registrata via audio integralmente come supporto istruttorio ai fini della redazione del verbale da parte del Direttore generale.
3. I verbali di adunanza devono necessariamente contenere le seguenti indicazioni:
 - a) tipo di seduta e modalità di convocazione;
 - b) data e luogo della riunione;
 - c) indicazione dell'ordine del giorno;
 - d) numero di consiglieri presenti ed assenti;
 - e) nominativo del Presidente e del Direttore generale e degli scrutatori;
 - f) testo delle proposte di deliberazione;
 - g) pareri obbligatori e l'attestazione della copertura finanziaria, quando necessaria;
 - h) resoconto per riassunto della discussione della seduta, riportando i motivi principali della discussione, le proposte di emendamento ed integralmente, la parte dispositiva anche mediante mero richiamo di quella indicata nella proposta di deliberazione. Si prevede, in alternativa, il rinvio integrale di quanto emerso durante la seduta come previsto dal successivo c.5;
 - i) sistemi di votazione;
 - l) dichiarazioni di voto, numero dei votanti, voti favorevoli, contrari, astenuti, schede bianche, nulle, contestate;
 - m) nominativi dei contrari e degli astenuti.
4. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri devono essere riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascuno degli intervenuti nella discussione. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale solo se resi sotto dettatura oppure fornendo, dopo la lettura, il relativo testo scritto al Direttore Generale durante la seduta del Consiglio, comprese le proposte e le dichiarazioni di voto.
5. Gli interventi, le dichiarazioni e la discussione, nel caso di registrazione audio, vengono integralmente riportati nella deliberazione di approvazione dei verbali adottata possibilmente nella prima seduta utile a quella a cui si riferiscono.
6. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, dei nominativi dei Consiglieri intervenuti, senza indicare particolari relativi alle persone e non è consentita la registrazione della seduta.
7. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Direttore Generale.

ART. 63 – APPROVAZIONE DEI VERBALI ED ARCHIVIAZIONE.

1. Copia dei verbali delle adunanze viene depositata in Segreteria, affinché i Consiglieri possano prenderne visione.
2. I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono sottoposte ad approvazione di norma nella prima seduta utile successiva al loro deposito in Segreteria.
3. All'inizio della riunione, il Presidente chiede del Consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Ciascun Consigliere può chiedere che sia rettificata la parte del testo del verbale che non ritiene riporti fedelmente la seduta; sulla proposta di emendamento si pronuncia il Consiglio a maggioranza, senza discussione. Se il testo del verbale viene redatto tramite registrazione audio, ciascun consigliere può solo, eventualmente, chiarire il senso dell'intervento se ritiene che sia dubbia l'interpretazione e ha facoltà di chiedere l'ascolto della registrazione.
4. I verbali delle sedute del Consiglio sono depositati nell'archivio a cura del responsabile del Servizio di Segreteria.

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 64– ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e verrà pubblicato all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, ai soli fini della sua pubblicità.

ART. 65 – PUBBLICIZZAZIONE

1. Copia del Regolamento verrà pubblicata sul sito Internet dell'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta e sarà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.